



**Unione dei Comuni**  
**“PREALPI BIELLESI”**  
*(Masserano – Mezzana Mortigliengo –  
Brusnengo)*  
*sede in Masserano Via Roma n.190*

Regione Piemonte

Provincia di Biella

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N.2 in data 15/02/2023

**Oggetto :** Impegno di spesa di € 54,90 a favore della SISCOM spa. con sede in Cervere (CN) - Via Adua n. 4, per la gestione della casella di posta elettronica certificata anno 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici, del mese di febbraio, il sottoscritto Dott. Guido Ingrassia, nominato Responsabile dei SERVIZI GENERALI con decreto N. 3/2017, del Presidente dell'Unione in Masserano nel proprio ufficio.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 16.12.2022 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di previsione 2023-2025;

Premesso che in data 16/02/2022 andrà a scadere il servizio relativo alla casella di posta elettronica certificata: [unioneprealpibiesi@legalmail.it](mailto:unioneprealpibiesi@legalmail.it);

Richiamato l'art. 16, comma 8, del decreto “anti-crisi” n. 185/2008, convertito in Legge 28.01.2009 n. 2, il quale ha previsto, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi, l'istituzione della Posta Elettronica Certificata per le pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti agli albi, conferendo così una forte spinta ai processi di dematerializzazione dei documenti cartacei;

Ritenuto necessario ed indispensabile procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di noleggio dello spazio per la casella di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente e per

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Prealpi Biellesi. Responsabile Procedimento: VILLARI NUNZIATA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

l'importanza che la stessa ha assunto nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni ed i cittadini;

Dato atto che l'Ente non ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26 cm. 1 della Legge 488/1999, per l'acquisto dei beni in oggetto in quanto attualmente non c'è una convenzione attiva per la fornitura richiesta;

Visto l'art.192 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 che prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione indicante l'oggetto del contratto stesso, la sua forma e le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016 n.50 che prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare la convenzione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'ISTAT all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

Rilevato che l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Preso atto che l'art. 1, comma 502 della legge di stabilità modifica il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni e dei servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

Ritenuto quindi:

- che il contratto di servizio avrà importo inferiore ad € 40.000;
- che il contratto verrà affidato ad operatore economico di cui all'art.45 del D. Lgs 18.04.2016 n.50;
- che, ai sensi dell'art.37 comma 1 del D. Lgs 18.04.2016 n.50 si procederà direttamente ed autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto secondo quanto previsto dall'art.36 comma 2 lettera a) dello stesso D. Lgs n.50/2016, mediante richiesta di preventivo;
- che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs 18.04.2016 n.50;

Visto il preventivo pervenuto al protocollo in data 14.02.2023 prot. n. 52 dalla ditta Siscom spa, con sede legale in Cervere (CN) – Via Adua n. 4, che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di gestione della casella di posta elettronica certificata dell'Ente con 2GB di spazio e 3 GB di archivio di sicurezza comprensiva del servizio di assistenza hepl-desk per 12 mesi al costo di € 45,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto il prezzo offerto dalla ditta congruo e conveniente, oltre che inferiore ai limiti di legge – art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 – per poter affidare la fornitura direttamente alla ditta selezionata;

Dato atto che la procedura di affidamento e la relativa norma di attribuzione sono le seguenti:

- affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite ordinativo ex art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale sotto alla “mini-soglia” di € 5.000,00 beni e servizi possono essere acquistati anche senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267

#### DETERMINA

1. Di approvare i criteri di selezione dell'operatore economico e delle offerte recepite avendo provveduto a richiedere offerta alla Siscom Spa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000;
2. Di approvare il preventivo della ditta Siscom spa, con sede legale in Cervere (CN) – Via Adua n. 4, che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di gestione della casella di posta elettronica certificata dell'Ente con 2GB di spazio e 3 GB di archivio di sicurezza comprensiva del servizio di assistenza hepl-desk per 12 mesi al costo di € 45,00 oltre IVA di legge;
3. Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), gli oneri economici derivanti dal presente atto così come di seguito riportato:

Soggetto	C/R	Imp.	Codice	Voce	Cap.	CIG	Stanz.	Già Utilizzato	Importo €
SISCOM SPA	C	1	01021	140	2	Z5E39F7D05	24.500,00	15.883,18	54,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toDott. Guido Ingrassia

**PARERE POSITIVO** del Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, dando atto della legittimità, dell'opportunità e della congruità del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toDott. Guido Ingrassia

**PARERE POSITIVO** del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo contabile, attestando che l'impegno trova copertura finanziaria nel codice ivi indicato nel bilancio di previsione 2023-2025, e attestando, altresì, che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Masserano, li 15/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toDott. Guido Ingrassia

N. \_\_\_\_\_ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Masserano, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
Simone Stefani

N. \_\_\_\_\_ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ D.L. N.33/2013

Copia della presente determinazione viene pubblicata nella sezione "Trasparenza e merito" del sito web del Comune in data odierna.

Masserano, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
Simone Stefani